

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 marzo 2018, n. 94

Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. (18G00114)

(GU n.184 del 9-8-2018)

Vigente al: 24-8-2018

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114» ed in particolare l'articolo 25, comma 5, che prevede che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota dell'11 gennaio 2018;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. I contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprendono le informazioni di cui all'allegato 1. I predetti verbali sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato 2.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 marzo 2018

Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2427

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

(Omissis)

- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O..

- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:

«Art. 29 (Sistema sanzionatorio). - 1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'art. 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'art. 27 o di cui all'art. 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'art. 27 o di cui all'art. 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità

competente.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'art. 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.».

- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017, n. 156:

«Art. 25 (Disposizioni attuative). - (Omissis).

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'art. 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 18 del presente decreto.

(Omissis).


Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.


Contenuti minimi del verbale di accertamento, contestazione
e notificazione relativo ai procedimenti per violazione
amministrativa di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.

Contenuti minimi del verbale di accertamento, contestazione e notificazione relativo ai procedimenti per violazione amministrativa di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IDENTIFICAZIONE DEL VERBALE	Identificazione del documento (<i>Indicare ID del documento, anno di riferimento ed identificativo del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)</i>)
TRASGRESSORE E OBBLIGATO IN SOLIDO	Identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido (<i>Indicare se esistono eventuali deleghe di funzioni</i>)
CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	Indicazione dei casi di trasgressione previsti dalla normativa vigente. <input type="checkbox"/> Provvedimento di autorizzazione di un progetto adottato senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA. <input type="checkbox"/> Inadempimento o violazione delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
DETTAGLIO DELLA VIOLAZIONE	Descrizione dettagliata del fatto costituente illecito con riferimento allo stato dei luoghi accertato e al provvedimento di VIA e/o alle relative prescrizioni violate. Indicare eventuali sopralluoghi ed allegare verbali degli stessi.
NORMA VIOLATA	Indicazione delle specifiche norme violate, con relativi articoli, e sanzioni amministrative pecuniarie previste.
PERCORSO DI ACCERTAMENTO	Inquadramento generale delle singole attività di accertamento ambientale. Distinguere tra i seguenti casi: 1) accertamento diretto durante la visita in loco ed eventuale contestazione immediata (<i>Indicare data, ora, luogo dell'accertamento, generalità dei soggetti accertatori (qualifica, nome, cognome, ente di appartenenza), circostanziare l'accertamento eseguito facendo riferimento, se necessario, ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale</i>); 2) accertamento successivo alla visita ispettiva in loco con contestazione differita tramite notificazione della violazione (<i>Indicare le ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata. Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato (indicare l'attività ispettiva svolta in loco, i relativi verbali, sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali informative ad altri enti. Identificare in modo univoco la data dell'accertamento, inteso come momento in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi per valutare la condotta sanzionabile in via amministrativa. Nel caso di invio di informativa con proposta di diffida all'Autorità competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo)</i>); 3) accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio (<i>Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato, indicando la documentazione da cui si è originata l'identificazione della possibile violazione e gli eventuali successivi approfondimenti che hanno portato alla conclusione dell'accertamento, ad esempio richiesta di chiarimenti al gestore, interlocuzioni con altri enti pubblici, eventuali visite straordinarie o altro. Indicare in modo univoco la data dell'accertamento. Nel caso di invio di informativa con eventuale proposta di diffida all'Autorità competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo</i>).




CONTESTAZIONE	Indicazione del momento e delle circostanze in cui è stata eseguita la contestazione. Distinguere tra i seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> 1) contestazione immediata al trasgressore e/o obbligato in solido mediante redazione del verbale di accertamento e contestazione, sottoscritto dal soggetto accertatore e dal trasgressore e obbligato in solido, in caso di accertamento diretto durante la visita in loco. Evidenziare l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale; 2) contestazione differita tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione, in caso di accertamento successivo alla visita ispettiva in loco. Indicare l'impossibilità ad effettuare nell'immediatezza la contestazione del presente verbale al trasgressore/obbligato in solido, se l'analisi degli atti e documenti, dei rilievi descrittivi e fotografici acquisiti durante l'accertamento sul posto ha comportato la necessità di successiva elaborazione, confronto e validazione, prima di giungere alla contestazione; 3) contestazione tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione in caso di accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.
NOTIFICAZIONE	Direttamente al trasgressore e/o obbligato in solido con la redazione, firma e consegna <i>brevi manu</i> del presente verbale o mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario o altro soggetto notificatore, o tramite PEC; o, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del rifiuto, con preavviso di invio del verbale mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario, o tramite PEC.
AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 689/1981	Prefetto competente per territorio per i progetti di competenza statale, per gli altri progetti l'ufficio regionale o provinciale competente (articolo 17 della legge n. 689/1981) il soggetto accertatore deve verificare quale sia l'ufficio competente, anche per effetto di eventuali deleghe di competenza.
SANZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	Indicazione dell'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, provvede all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge n. 689/1981, contenente l'importo esatto, che deve essere pagato dal trasgressore con le modalità specificate nel medesimo atto. Evidenziare che la legge vigente esclude la possibilità di estinzione tramite pagamento in forma ridotta.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI	Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del presente atto, gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge n. 689/1981 e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
SPESE DI PROCEDIMENTO	Le spese di procedimento, pari a €,... (.../..), sono dovute nel caso di emissione di ordinanza - ingiunzione da parte dell'autorità competente, secondo le modalità e i termini indicati dall'autorità di controllo.
DICHIARAZIONI	<i>Indicare eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata. Aggiungere eventuali allegati.</i>
AVVERTENZE	Il presente verbale è stato redatto in data _____ presso gli uffici del (ente e/o struttura di appartenenza) _____ di _____ in via _____, a firma del sottoscritto _____ in qualità di _____. Del verbale sono stati redatti quattro originali di cui: <ul style="list-style-type: none"> - due sono notificati al trasgressore / obbligato in solido; - uno è inviato per conoscenza all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, in contestuale con il rapporto previsto dal medesimo articolo 17; - uno rimane agli atti dello scrivente servizio. Il presente verbale è inviato in copia, contestualmente alla presente notifica al trasgressore e obbligato in solido: <ul style="list-style-type: none"> - all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981; - all'autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.



OPPOSIZIONE	Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
NOTE	Per il seguito del procedimento il trasgressore deve fare riferimento all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, sopra indicata.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
VERBALIZZANTE	Indicazione dei verbalizzanti (nome e cognome, qualifica, ente di appartenenza, data, luogo e firma).

RELAZIONE DI NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO POSTALE (LEGGE N. 890 DEL 20.11.1982)	
<p>Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del _____ (ente e struttura di appartenenza) _____ di _____, sita in _____ via _____, dichiara di aver notificato il presente verbale a _____ (trasgressore) sede di _____, e a _____ (obbligato in solido), sede di _____, mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per l'inoltro all'ufficio postale identificato dal timbro in calce.</p> <p>Data luogo e Firma</p>	



Schema di verbale di accertamento e contestazione

Schema di verbale di accertamento e contestazione

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° /20xx

(Sezione per l'individuazione delle modalità di accertamento della violazione)

L'anno _____ il giorno ___ del mese di _____ alle ore _____ circa presso _____ (nome del progetto), i sottoscritti _____ (nome e cognome dei soggetti che hanno effettuato l'accertamento), in qualità di _____ (precisare qualifica) di _____ (denominazione ente e struttura di appartenenza), hanno verificato

(circostanziare l'accertamento eseguito facendo se necessario riferimento ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.)

(Sezione di contestazione della violazione)

Visto quanto sopra si contesta al TRASGRESSORE

Sig _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____ Domiciliato per la carica:

Con obbligato/i in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/1981

(se persona fisica)

Sig _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____ Domiciliato per la carica:

(se persona giuridica)

Ragione sociale _____, con sede legale in via / Piazza _____, Comune _____

l'aver commesso violazione di cui all'articolo _____ sanzionato dall'articolo _____ per aver _____ (specificare la violazione e la motivazione) con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € xxx,xx (euro).

Fatta salva la facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido di esercitare le previste facoltà di tutela, come meglio specificato nelle avvertenze a tergo, le spese di procedimento, pari a €,.. (.../..), saranno dovute nel caso di emissione di ordinanza - ingiunzione da parte dell'autorità competente, ed il loro pagamento dovrà avvenire con le modalità di versamento di seguito indicate.

Modalità di versamento: conto corrente bancario a favore di presso: (indicare nominativo banca /agenzia - coordinate bancarie (IBAN), specificando nella causale la denominazione della ditta e gli estremi del verbale oltre alla dicitura "spese di procedimento".



Termine di pagamento: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza – ingiunzione da parte dell'autorità competente.

- La suddetta violazione è stata contestata al trasgressore come prova la firma apposta in calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia.
- La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo (servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC) in quanto sono stati necessari ulteriori accertamenti amministrativi.
- La suddetta violazione è contestata al trasgressore agli esiti del verbale di accertamento e viene notificata a mezzo.....(servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC).
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto _____ si provvede alla notifica per mezzo del (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC)
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto è stato necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato, si provvede alla notifica per mezzo del (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC)

Il trattamento dei dati personali raccolti nel presente verbale avviene nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Luogo, li

I Verbalizzanti

.....(soggetti accertatori)

Allegati: (eventuali)

seguono avvertenze a tergo


A V V E R T E N Z E

In applicazione della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, si informa che il responsabile del procedimento è il sig. _____ in qualità di _____ (*inserire indicazioni*)
 Ai sensi della norma violata _____ (*identificare l'omissione*), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € **xxx,xx** a € **xxxx,xx**.

E' facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art.18 della legge n.689/1981, di inviare entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o richiesta di essere ascoltato dall'Autorità competente – ufficio – indirizzo _____), Responsabile del procedimento sanzionatorio.

Esaminati tali eventuali elementi difensivi, se del caso l'Autorità competente provvederà all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della citata legge n. 689/1981, contenente l'importo esatto che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.



RELAZIONE DI NOTIFICA	
I sottoscritti soggetti accertatori _____	_____ del
_____ (ente e struttura di appartenenza),	
eseguono la notifica a mezzo di _____ -	
all'interessato Sig. _____ alle ore _____ del _____	
I soggetti accertatori	Il trasgressore/ obbligato in solido
_____	_____
Mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all'ufficio postale diidentificato dal timbro in calce.	
Tramite ufficiale giudiziario _____(riportare riferimento)	
Tramite PEC all'indirizzo _____	
in caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del rifiuto, con preavviso di invio del verbale mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario, o tramite PEC	
Data, _____	I soggetti accertatori

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O..

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

«Art. 29 (Sistema sanzionatorio). — 1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'art. 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'art. 27 o di cui all'art. 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

